

SEZIONE FAQ dedicata a spese ammissibili e relativa rendicontazione

1) D: Quali spese possono essere imputate a valere sul Bando?

R: Le spese che possono essere imputate a valere sul Bando sono stabilite all'interno del paragrafo 3.4 del Bando. L'ammissibilità delle spese al contributo del Bando è valutata facendo riferimento alle disposizioni di cui all'art. 125 (del Reg. (UE) n. 1303/2013, al D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, al Si.Ge.Co. (versione 6) approvato con Decisione G.R.T. n. 1 del 29/07/2019.

Tra i requisiti essenziali di ammissibilità di una spesa si ricordano:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario;
2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
3. essere relativa ad operazioni realizzate e localizzate nel territorio della Regione Toscana; tale aspetto dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione;
4. non risultare sostenuta da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuta da altri programmi pubblici, fatto salvo quanto disposto in materia di cumulo dal paragrafo 3.6 del Bando;
5. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile previste dal Bando;
6. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario; fanno eccezione eventuali costi calcolati secondo una delle opzioni semplificate previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013 ed ammesse dal Bando, nonché eventuali costi non monetari (apporti in natura, ammortamenti) se conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento ed esplicitamente previsti dal Bando quali costi ammissibili;
7. essere effettuata nel periodo di ammissibilità del progetto come definito dal *Bando*; a tal fine fa fede la "valuta beneficiario" (inteso come destinatario del pagamento) desumibile dalla documentazione bancaria esibita a dimostrazione del pagamento;
8. essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto), come verificabile all'occorrenza durante il controllo in loco di I livello;
9. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, **nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia**; nel caso di soggetti tenuti al rispetto del codice degli appalti, le modalità di affidamento del contratto da cui deriva la spesa imputata al progetto dovranno essere conformi alle disposizioni del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), come risultante dalla verifica effettuata in sede di rendicontazione della spesa da parte degli uffici dell'Organismo Intermedio.

2) D. In relazione ai costi di personale è prevista una percentuale di imputazione in relazione al costo totale del progetto?

R: No, non è prevista alcuna percentuale da rispettare in relazione alle spese del personale, **fatta eccezione per i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa**

I costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa **possono essere rendicontati, tra le spese del personale, soltanto nel caso di micro e piccole imprese** per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), **se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**

- a) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto;
- b) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato.

3) D. Il monte ore produttivo annuo utilizzato da un OR pubblico per la rendicontazione dei costi del personale dipendente nei progetti finanziati sul Bando RS 1 e 2 2017, ed equivalente a 1720 ore annuali, deve essere utilizzato anche nei progetti ammessi a finanziamento su fondi del bando RS 2020?

R: **NO.** Agli OR pubblici si applica la tabella MIUR del costo orario standard per profilo di ricercatore (con valorizzazione a seconda dell'inquadramento contrattuale del ricercatore) ed il correlato **numero di ore imputabili al progetto per ciascuna risorsa corrisponde, al massimo, al monte ore annuale previsto dal contratto di riferimento applicato al proprio personale dipendente.** Le ore massime lavorabili e le ore effettivamente lavorate con relativa imputazione al progetto risulta da specifici timesheet sottoscritti da ciascun ricercatore.

4) D: Per la voce strumentazioni e per la voce consulenze, è necessario fornire preventivi, bozze contratto, scheda fornitori, ecc?

R: Per le strumentazioni non è richiesta la presentazione di alcun preventivo o libro cespiti, sia nel caso di nuova strumentazione, che di strumentazione in corso di ammortamento.

Per quanto riguarda la voce relativa alle spese di consulenza non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Bando. Pertanto non è necessario fornire Scheda Fornitore, Bozza Contratto, Preventivo, CV, ecc.

La previsione, in sede di domanda di finanziamento, di costi per strumentazioni (di nuova acquisizione o già in esercizio) deve essere intesa quale richiesta di prenotazione di un budget, di cui sarà valutata in sede di ammissione a contributo esclusivamente la ragionevole compatibilità con gli obiettivi del progetto sotto il profilo quantitativo. L'effettiva rispondenza degli specifici costi sostenuti in corso di attuazione del progetto ai criteri di ammissibilità previsti dal bando sarà oggetto di specifica valutazione in sede di verifica amministrativa della rendicontazione di spesa, in occasione della quale dovrà essere fornita tutta la documentazione a supporto (relazioni esplicative, planimetrie con evidenza della localizzazione degli strumenti, libri cespiti, contratti di acquisto ecc.). Analogamente, nel caso delle consulenze la verifica puntuale di ammissibilità della spesa sarà effettuata in sede di controllo amministrativo della rendicontazione, che dovrà comprendere contratti, CV e quant'altro richiesto dal Catalogo dei servizi ai fini dell'effettiva ammissione a contributo; nel caso di soggetti beneficiari soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), dovrà, inoltre, essere fornita in sede di rendicontazione finale tutta la documentazione inerente alle relative procedure di affidamento, ai fini della verifica amministrativa delle stesse.

5) D: Quali costi sono ammissibili con riferimento agli strumenti e alle attrezzature?

R: Secondo il dettato dell'articolo 3.4 lettera b) del Bando: *“gli strumenti e le attrezzature sono ammessi nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile”.*

Nel caso in cui un bene non sia utilizzato interamente per il progetto, la relativa quota di imputazione al progetto deve essere basata su criteri oggettivi e verificabili in sede di controllo amministrativo della rendicontazione di spesa. Possono essere utilizzati anche strumenti di rilevazione equivalenti ai timesheet del personale, sottoscritti dal responsabile aziendale del reparto

in cui il bene è utilizzato, al fine di annotare periodicamente l'utilizzo del bene nell'ambito delle attività di progetto.

6) D: E' prevista una percentuale massima di imputazione, in relazione al costo totale del progetto, dei costi per gli strumenti e le attrezzature?

R: No, non è prevista alcuna percentuale massima di imputazione, in relazione al costo totale del progetto, dei costi per gli strumenti e le attrezzature.

7) D: Quali costi sono ammissibili con riferimento ai terreni e ai fabbricati?

R: Secondo il dettato dell'articolo 3.4 lettera c) del Bando: *“i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.”*

Nel caso in cui un bene non sia utilizzato interamente per il progetto, la relativa quota di imputazione al progetto deve essere basata su criteri oggettivi e verificabili in sede di controllo amministrativo della rendicontazione di spesa. Si ritiene opportuno utilizzare planimetrie corredate da foto che documentino l'utilizzo dei fabbricati nel tempo per le attività di progetto e ne evidenzino la destinazione d'uso rispetto agli spazi aziendali eventualmente non coinvolti nell'attuazione del progetto.

8) D: E' prevista una percentuale massima di imputazione, in relazione al costo totale del progetto, dei costi per terreni e fabbricati?

R: Secondo il dettato dell'articolo 3.4 lettera c) del Bando *“i costi relativi ai fabbricati sono ammessi nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto”*.

9) D: E' prevista una percentuale massima di imputazione, in relazione al costo totale del progetto, dei costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, così come dei costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca?

R: Secondo il dettato dell'articolo 3.4 lettera d) del Bando *“i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca sono ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto”*.

Si ricorda che ai fini di individuare i servizi di ricerca contrattuale ammissibili a finanziamento il bando fa riferimento al Catalogo dei servizi regionale (sezioni B1, B2 e B3), a mente del quale la "Ricerca contrattuale" è l'attività di ricerca svolta da un Organismo di Ricerca (OR) per conto di imprese. L'Organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal mandante. Il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso".

Tale definizione recepisce quanto contenuto nella specifica *"Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"* di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01, che, all'allegato I, prevede tra i costi ammissibili nell'ambito degli aiuti a favore di progetti di R&S la *"ricerca contrattuale"*, definita come – paragrafo 2.2.1 della Comunicazione – *"attività di ricerca per conto di imprese"*. Tale disciplina, prevede, tra le altre cose, che tale tipo di servizi siano forniti al *"prezzo di mercato"*.

In nessun caso possono essere considerati ammissibili costi derivanti da accordi di collaborazione istituzionale stipulati tra organismi di natura pubblica ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Nel caso di soggetto affidante di natura pubblica, che assume pertanto la veste di "operatore economico" secondo la nozione comunitaria ai fini della definizione di ricerca contrattuale di cui sopra, i servizi di ricerca devono essere affidati nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice degli appalti.

10) D: E' prevista una percentuale massima di imputazione delle spese generali?

R: Secondo il dettato dell'articolo 3.4 lettera e) del Bando "*le spese generali supplementari sono ammesse fino ad un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale*"

11) D: E' prevista una percentuale massima, in relazione al costo totale del progetto, di imputazione degli altri costi di esercizio?

R: Secondo il dettato dell'articolo 3.4 lettera f) del Bando "*gli altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotto analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, sono ammessi nel limite del 15% del costo totale di progetto.*"

12) D: nel caso di un progetto realizzato da tre partner con obbligo di attivazione di due tirocini in tutto, se due dei tre partner attivano un contratto di apprendistato ciascuno, può ritenersi assolto l'obbligo di attivazione del tirocinio previsto dal bando?

R: La DGRT n. 72/2016 e la successiva DGRT n. 433/2017 rendono l'obbligo di attivazione dei tirocini un obbligo collettivo di tutto il partenariato, senza distinguere tra imprese e OR. Il contributo complessivo di progetto (compresa la parte degli OR) determina il numero di tirocinanti da attivare. All'attivazione di tali tirocinanti potranno concorrere anche gli OR.

Nel caso di partenariati comprendenti anche soggetti esonerati dall'obbligo di cui trattasi (tra cui rientrano soggetti che attivino un contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore oppure un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca dopo l'assegnazione del contributo), l'attivazione dei tirocini grava sulle restanti imprese facenti parte del partenariato per le quali non sono applicabili le sopraccitate deroghe.

In questo caso, ai fini del calcolo del numero di tirocini da attivare effettivamente dovrà essere preso in considerazione esclusivamente il contributo totale concesso al progetto al netto del contributo concesso ai soggetti esonerati dall'obbligo stesso. Nell'esempio citato, pertanto, qualora l'impresa non esonerata dall'obbligo percepisca un contributo superiore ad euro centomila, dovrà attivare almeno un tirocinio.

13) D: Rendicontazione dei costi. Nell'eventualità in cui ad un stesso progetto partecipino più dipartimenti di un medesimo Ateneo, il dipartimento capofila sarà responsabile della rendicontazione dei costi che però saranno sostenuti anche dagli altri dipartimenti coinvolti. Saranno accettati i costi, rendicontati dal dipartimento capofila, e sostenuti da ciascun dipartimento coinvolto?

R. NO. Nel caso di partecipazione di più dipartimenti di un medesimo Ateneo ad un unico partenariato, ciascun dipartimento sarà autonomamente titolare di un proprio piano economico e della relativa rendicontazione, che dovrà essere presentata formalmente come sub-progetto autonomo al pari dei sub-progetti di eventuali partner privati.

14) D: Due liberi professionisti partner possono concorrere ai costi del progetto solo con le proprie competenze e impegno professionale (debitamente rendicontato) o devono concorrere sostenendo altri costi nell'ambito del progetto? Nel primo caso il costo del libero professionista è assimilabile a quello dei titolari, soci e/o amministratori il cui costo è ammesso nel limite del 10% del costo

complessivo del progetto? Si consideri che i due professionisti non godono di busta paga mensile e, pertanto, il relativo apporto nel progetto assume la forma di prestazione lavorativa non retribuita.

R. I liberi professionisti partner di progetto possono concorrere ai costi di progetto sia con le proprie prestazioni, che sostenendo altri costi. Per quanto riguarda l'apporto diretto di competenze ed impegno professionale, si applicano le disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese contenute al paragrafo 3.1.3 dell'Allegato T al Bando.

I costi relativi potranno essere rendicontati a costi analitici o sotto forma di "contributo in natura", a seconda della specifica situazione, ma in ogni caso il relativo costo orario non potrà eccedere il costo standard previsto dal Bando per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto – dirigente, quadro, impiegato/operaio – come esplicitato al paragrafo 3.1.1 dell'Allegato T al Bando.

I liberi professionisti sono assimilabili ai titolari di impresa individuale e, pertanto, il relativo costo è soggetto al limite del 10% del costo complessivo del progetto.

15) D: si fa riferimento ai tirocini non curriculari da attivare in qualità di beneficiari del Bando RS 2020. Il bando prevede l'obbligo, con un contributo complessivo al progetto di euro 308.000,00, di attivare 2 tirocini. Se il soggetto beneficiario ha già attivato un apprendistato di alta formazione e ricerca, permane l'obbligo di attivare comunque i due tirocini? Oppure è necessario attivare soltanto un ulteriore tirocinio?

R: l'obbligo di attivazione dei tirocini è un obbligo collettivo di tutto il partenariato; questo significa che l'obbligo deve essere assolto nell'ambito del partenariato di progetto e non necessariamente da ciascun partner in numero predeterminato, ma da almeno uno dei partecipanti al progetto. Inoltre, nel caso di partenariati comprendenti anche soggetti esonerati dall'obbligo (in proposito di veda il paragrafo 6.1 punto 13 H del bando), l'attivazione dei tirocini spettanti grava sugli altri partner, a meno che anche essi non siano esonerati per qualche motivo. Nel caso di partenariati comprendenti anche soggetti esonerati dall'obbligo, ai fini del calcolo del numero di tirocini da attivare, deve essere preso in considerazione il contributo totale concesso al progetto al netto del contributo concesso ai soggetti esonerati.

Per quanto riguarda l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, se questo fosse attivato dopo l'assegnazione del contributo regionale, costituirebbe motivo di esonero dall'obbligo di attivazione dei tirocini.

16) D: si fa riferimento ai tirocini non curriculari da attivare in qualità di beneficiari del Bando RS 2020, avendo l'obbligo come partenariato di attivare almeno 2 tirocini. Nel caso di società interessata ad assumere un apprendista e di altro partner di progetto che ha già attivato un tirocinio, l'assunzione dell'apprendista può garantire l'assolvimento dell'obbligo previsto dal Bando?

R: come riportato al paragrafo 6.1, punto 13, lettera h del Bando, la DGRT n. 433/2017 esonera l'impresa dall'obbligo di attivazione dei tirocini, soltanto se l'apprendistato appartiene alle seguenti fattispecie:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
2. apprendistato di alta formazione e ricerca.

Inoltre, ai fini di ottenere l'esonero dall'obbligo di attivazione dei tirocini, l'attivazione dell'apprendistato deve avvenire dopo l'assegnazione del contributo regionale.

17) D: si fa riferimento ai tirocini non curriculari da attivare in qualità di beneficiari del Bando RS. I tirocini hanno l'obbligo di concludersi entro la chiusura del progetto, oppure possono concludersi anche successivamente 2020?

R: i tirocini attivati in relazione all'obbligo previsto dal bando possono concludersi anche successivamente alla conclusione del progetto; a norma di bando, invece, devono essere attivati nel periodo di realizzazione del progetto.

18) D: I tirocini attivati per il progetto, possono usufruire del rimborso regionale previsto dal programma GiovaniSì?

R: NO. A norma del paragrafo 6.1 punto 13 H del bando, I tirocini attivati nell'ambito del progetto sono **esclusi da qualsiasi contributo regionale**.

19) D: una società cooperativa specializzata in architettura e ingegneria, dimensionalmente inquadrata come media impresa, intende partecipare al Bando RS 1 2020.

Il personale della soc. coop. è rappresentato da soci, che esercitano l'attività con partita IVA, e non sono inquadrati come dipendenti. La suddetta cooperativa può rendicontare i compensi attribuiti ai soci, per le attività di progetto, come spesa di personale, senza necessità di stabilire con ciascuno degli interessati un nuovo contratto di diversa natura (es. da dipendente)?

R: NO. Sono ammissibili nell'ambito dei progetti finanziati dal bando esclusivamente le prestazioni rese dai titolari, soci o amministratori di **micro e piccole imprese**.

20) D: nel caso in cui il costo orario della risorsa umana sia inferiore al costo standard previsto dal bando, la differenza tra il costo standard e il costo effettivo è considerato un profitto? È possibile rendicontare il numero di ore reale svolto dalla persona?

R: **L'unica modalità di rendicontazione prevista dal Bando per i lavoratori dipendenti è quella dei costi standard di cui al Decreto Interministeriale MISE MIUR n. 116 del 2018** (che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari conformemente a quanto previsto all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), ovvero l'applicazione di un **costo medio orario unico per fascia di inquadramento del dipendente al totale delle ore lavorate del personale impiegato sul progetto, evidenziate in apposito timesheet**. Tale modalità di rendicontazione è stata approvata con la Deliberazione GRT n.611 del 13/05/2019 recante *"Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Adozione nell'ambito del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana, della metodologia di calcolo per la determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di cui al Decreto interministeriale del MISE e del MIUR, n. 116 del 24/01/2018."*

21) D: uno studio professionale si avvale di collaboratori a partita IVA. Essendo gli studi professionali nonché i liberi professionisti equiparati alle PMI nel bando e nelle linee guida, si chiede se i costi relativi alle prestazioni dei collaboratori a partita IVA possono essere rendicontati sotto la voce "staff" (personale parasubordinato).

R: Il personale con rapporto di lavoro parasubordinato può essere rendicontato nell'ambito del progetto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 3.1.2 dell'Allegato T al Bando.

A tal fine, però, il contratto di lavoro sottoscritto tra il soggetto beneficiario del contributo e il personale parasubordinato (collaboratore, assegnista di ricerca, borsista, etc.) impiegato nell'ambito del progetto deve essere finalizzato in modo esplicito, ma non necessariamente esclusivo, alla realizzazione delle attività di progetto.

Lo stesso contratto, inoltre, deve essere stato sottoscritto, o rinnovato, successivamente alla data di inizio del progetto. Con "rinnovo" si intende una novazione del contratto in base alla quale lo stesso possa essere riferito al progetto e non costituire la mera proroga di un contratto precedentemente attivato.

Il costo del personale parasubordinato deve essere rendicontato a costi analitici, ma in ogni caso potrà essere riconosciuto ammissibile, per ciascun lavoratore, esclusivamente un costo orario non superiore al costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al

ruolo effettivamente assunto nel progetto dal lavoratore parasubordinato (dirigente, quadro, impiegato/operaio; si veda paragrafo 3.1.1 dell'Allegato T).

A tal fine, in sede di verifica amministrativa dei rendiconti di spesa, il costo orario del lavoratore parasubordinato si determina, per ogni categoria di soggetto beneficiario (inclusi gli EPR), dividendo il relativo costo annuale per il divisore convenzionale 1720 (eventualmente riparametrato nel caso di contratti di durata infrannuale). Nel caso di eccedenza di tale costo orario rispetto al costo standard pertinente, l'importo effettivamente ammissibile dei costi oggetto di rendicontazione sarà ricondotto d'ufficio entro il limite massimo riconoscibile di cui sopra, rappresentato dalle tabelle di costi standard relative al personale subordinato.

22) D: In caso di un progetto di R&S all'interno del quale vi è anche la realizzazione di un programma software è possibile inserire tra le “*spese per altri costi di esercizio*” i semilavorati software (cioè programmi fatti realizzare da altre società ed acquisiti da parte di colui che sviluppa il progetto di R&S ai fini della realizzazione del prototipo)?

R: la categoria “altri costi di esercizio” si riferisce esclusivamente a beni materiali. L'acquisto di software deve essere imputato alla specifica voce “spese per beni immateriali” (paragrafo 3.5 dell'Allegato T al Bando), soggetta al limite del 35% del costo totale di progetto.

23) D: Tra le consulenze sono ammessi anche le figure di Temporary Manager, servizio B 2.6, in termini di liberi professionisti che forniscono consulenze qualificate e direttamente impegnati nella R&S?

R: Sì.

24) D: la fideiussione per la richiesta dell'anticipo è dovuta anche per gli enti pubblici di ricerca che partecipano come partners al progetto?

R: Sì. Il bando non fa distinzioni.

25) D: Come si deve rendicontare su SIUF una fattura elettronica?

R: E' obbligatorio rendicontare allegando la fattura in formato XML che rappresenta l'originale della fattura in quanto eventuali altri formati non hanno valore non costituendo giustificativo di spesa.

26) D: Nel nuovo bando 2020 un libero professionista o un titolare di impresa individuale partner di progetto può rendicontare le proprie prestazioni come “prestazione in natura”?

R: Sì, come confermato dalle Linee guida approvate in allegato T al Bando RS 2020 (par. 3.1 e 3.1.3.b). A questo riguardo, si evidenzia che l'art. 69 paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, richiamato dalle linee guida, prescrive che tali prestazioni sono ammissibili a condizione che il sostegno pubblico all'operazione non superi la spesa totale ammissibile al netto del valore del contributo in natura al termine dell'operazione; tali spese sono, di conseguenza, rendicontabili unicamente a valere sul co-finanziamento privato riferito al progetto nel suo complesso.

27) D: Un OR che affida una consulenza o una fornitura ad una terza parte per la realizzazione di un'attività prevista dal progetto, quale documenti deve presentare a supporto della spesa sostenuta?

R: Ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera a) del Regolamento UE n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione verifica che tutti i prodotti e servizi cofinanziati dal FESR siano essere conformi al diritto applicabile. Tale accertamento fa parte delle verifiche amministrative on desk da operare su tutte le domande di rimborso.

A questo proposito, nel caso di affidamenti per l'acquisto di beni o servizi da parte di Organismi di Ricerca pubblici e, perciò, soggetti al rispetto del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le verifiche

amministrative di cui sopra comprendono necessariamente anche il controllo delle procedure di affidamento, anche al fine di escludere la necessità di applicare eventuali rettifiche finanziarie di cui alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 final del 14.5.2019 recante "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici".

Si richiama sul punto il paragrafo 11 - Riferimenti normativi del Bando, che comprende espressamente, tra gli atti normativi di riferimento per l'applicazione del bando, il D. Lgs. n. 50/2016.

Considerato quanto sopra, la rendicontazione comprende, in aggiunta ai giustificativi di spesa e pagamento, anche tutta la documentazione relativa alla specifica procedura di affidamento posta in essere dall'ente affidante (dalla determina a contrarre fino all'aggiudicazione definitiva).

28) D: Sono ammissibili i costi relativi ad un immobile utilizzato per il progetto finanziato sulla base di un contratto di *rent to buy*?

R: Con riferimento al contratto di *rent to buy*, introdotto nel nostro ordinamento dal cosiddetto decreto Sbocca Italia (art. 23 del D.L. 12.9.2014, n. 133) convertito con la Legge 11.11.2014, n. 164, si precisa che i costi sostenuti dal conduttore possono essere inclusi, ai fini dell'ammissione a contributo, nella categoria "spese per fabbricati e terreni" di cui al paragrafo 3.3 dell'Allegato T al Bando (Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione).

A tal fine, si precisa, altresì, che la forma contrattuale considerata può essere assimilata, ai fini del Bando, ad un contratto di locazione e dovrà, pertanto, sottostare ai vincoli previsti dallo stesso per le spese di natura continuativa (paragrafo 3.4 del Bando, paragrafo 3 dell'Allegato T). Inoltre, in virtù dell'applicazione analogica della disposizione prevista per le spese di locazione, sarà considerata ammissibile a contributo esclusivamente la componente di costo riferibile alla concessione della disponibilità dell'immobile, come espressamente dettagliata nel contratto e nella fattura relativa al canone periodico, e non anche la componente di acconto sul prezzo periodicamente corrisposta al proprietario in vista dell'eventuale futuro acquisto dell'immobile.

Quanto sopra in coerenza con le disposizioni sulle spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4 del Bando e dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014 che non prevedono l'ammissibilità dei costi di acquisto relativi a fabbricati.

29) D: i paragrafi 2.3 e 8.1 del bando prevedono rispettivamente che:

"Il possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 15), 16) e 17), in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali"

e che

"Ai sensi della L.R. n. 71/201731 e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali".

Inoltre, il paragrafo 3.4 "Spese della ricerca contrattuale e per servizi di consulenza" dell'Allegato T riporta che "Sono altresì ammissibili nella categoria di spesa di cui al presente paragrafo i costi sostenuti per la verifica ed attestazione tramite revisori contabili dei requisiti di ammissibilità e delle spese sostenute nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento."

Tutto ciò premesso,

1) È previsto un limite massimo di spesa per i costi del revisore da inserire nel budget alla voce di consulenza?

2) Si possono eventualmente rendicontare anche le spese del revisore relative alla presentazione della domanda, oltre a quelle per la presentazione delle domande di rendicontazione?

R: si precisa che, in base al paragrafo 2.1 "*Criteri generali di ammissibilità delle spese*" dell'Allegato T al Bando, l'ammissibilità delle spese al contributo del Bando è valutata facendo riferimento alle disposizioni di cui all'art. 125 (del Reg. (UE) n. 1303/2013, al D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 ed al Si.Ge.Co. (versione 6) approvato con Decisione G.R.T. n. 1 del 29/07/2019).

Tra gli specifici criteri richiamati dal suddetto paragrafo, si ricorda come, in particolare, ai fini del riconoscimento di un costo quale "spesa ammissibile" al contributo, lo stesso debba, tra l'altro, essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegato alle attività previste dal progetto e congruo rispetto ad esse.

Nel caso specifico del costo relativo al revisore dei conti (sia che la sua prestazione sia riferita alla presentazione della domanda che alla rendicontazione), la valutazione di congruità, pur non disponendo di un riferimento tassativo ed assoluto all'interno del bando, terrà in debita considerazione quale ragionevole ed attendibile parametro di confronto l'importo di euro 8.000,00 individuato come limite adeguato per gli analoghi bandi dell'annualità 2017.

30) D: In relazione al finanziamento previsto dal Bando RS 2 2020 - Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI, si chiede se, in caso di progetto presentato da un singola azienda, l'impresa richiedente l'agevolazione possa prevedere, tra le spese per le attività di ricerca contrattuali strettamente necessarie alla buona riuscita del progetto, delle spese per consulenze tecniche che saranno fornite da una società di cui l'impresa richiedente l'agevolazione detiene il 25% delle quote.

Nel caso in cui tali spese fossero ammissibili, si chiede, inoltre, con quali modalità dovranno essere poi rendicontate in caso di ammissione al contributo e quindi se, ad esempio, la società fornitrice del servizio oggetto della ricerca contrattuale dovrà fatturare il suo servizio alla società beneficiaria dell'agevolazione al costo e quindi senza mark up.

R: in via preliminare occorre considerare che, ai sensi del paragrafo 4 - "*Spese escluse*" dell'Allegato T al Bando, in nessun caso possono essere ammesse le spese per consulenze specialistiche che non posseggono i requisiti di ammissibilità del "*Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane*" approvato con decreto n. 1389/2016.

D'altra parte, il medesimo paragrafo 4, in deroga parziale alle disposizioni generali del Catalogo, dispone anche che "*se le prestazioni di consulenza sono erogate da società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda*".

Ciò premesso, l'effettiva ammissibilità a contributo della fattispecie ipotizzata, costituita dall'erogazione di una prestazione di consulenza infragruppo, deve essere sì valutata alla luce della disposizione del "Catalogo dei servizi" come richiamata dal paragrafo 4 dell'Allegato T, ma anche calata nell'impianto generale del Bando e, soprattutto, analizzata in coerenza con la deroga sopra richiamata che, per quanto riferita in modo diretto ed esplicito a rapporti di collegamento tra società beneficiaria e società fornitrice realizzati tramite persone fisiche, non può che estendersi in via analogica al caso simile di prestazioni di consulenza erogate da società che abbia rapporti di collegamento con la società beneficiaria attraverso partecipazioni al capitale sociale.

Pertanto, nell'ipotesi prospettata, la consulenza deve ritenersi ammissibile per la quota di capitale della società fornitrice detenuta da soggetti terzi rispetto alla società beneficiaria. Analogamente, nel caso in cui sia la società fornitrice a detenere una quota del capitale della società beneficiaria, la consulenza sarà ammissibile in proporzione alla quota di capitale della società beneficiaria detenuta da soggetti terzi rispetto alla società fornitrice.

La neutralizzazione di eventuali rapporti di cointeressenza nei termini sopra descritti, ai fini della determinazione della quota di consulenza ammissibile, si applica anche al caso in cui una medesima società terza detenga quote di capitale della società fornitrice di servizi e della società beneficiaria.

Il ricorso a consulenze infragruppo, inoltre, dovrà essere giustificata adeguatamente rispetto a rapporti commerciali alternativi nell'ambito delle relazioni di progetto previste a supporto della rendicontazione di spesa.

Esempi:

società A: beneficiario

società B: fornitore di servizi

società C: Holding

- primo caso
A detiene il 30% del capitale di B; il 70% del capitale di B è di soggetti terzi rispetto ad A; B non ha partecipazioni
B eroga una consulenza ad A del valore di 1.000
la consulenza è ammissibile per 700
- secondo caso
B detiene il 60% del capitale di A; il 40% del capitale di A è di soggetti terzi rispetto a B; A non ha partecipazioni
B eroga una consulenza ad A del valore di 1.000; la consulenza è ammissibile per 400
- terzo caso
C detiene il 100% del capitale di B ed il 40% del capitale di A; il 60% del capitale di A è di soggetti terzi rispetto a B e C; A non ha partecipazioni
B eroga una consulenza ad A del valore di 1.000; la consulenza è ammissibile per 600
- quarto caso
C detiene il 100% del capitale di A ed il 40% del capitale di B; il 60% del capitale di B è di soggetti terzi rispetto a B e C; A non ha partecipazioni
B eroga una consulenza ad A del valore di 1.000; la consulenza è ammissibile per 600

31) D: un lavoratore dipendente di un'impresa straniera, avente sede in un paese UE od extra UE, può essere distaccato presso un'impresa italiana partner di un progetto finanziato dai Bandi RS 2020 ed essere utilmente rendicontato per le attività di progetto per il periodo in cui è effettivamente impiegato dall'impresa nazionale per attività di ricerca?

R: l'impresa con sede in un altro Stato membro dell'UE o in uno Stato extra-UE può legittimamente distaccare in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario. Affinché il distacco transnazionale sia considerato genuino deve realizzarsi nell'ambito di una prestazione di servizi e il lavoratore deve essere abitualmente occupato in un altro Stato membro.

A livello comunitario la disciplina del distacco di lavoratori tra imprese di diversi stati membri è stata affrontata inizialmente dalla Direttiva 2014/67/UE, alla quale è stata data attuazione nel nostro Paese dal D. Lgs. n. 136/2016. La norma nazionale introduce specifici obblighi di comunicazione preventiva per le imprese distaccanti, prevedendo inoltre misure per prevenire e sanzionare le ipotesi di distacco fittizio. La vigilanza in materia è affidata all'Ispettorato nazionale del lavoro che è intervenuto sulla materia con varie comunicazioni e circolari (Circolare n. 3/2016, Circolare n. 1/2017, nota 1670 del 28/02/2017, nota n. 4833 del 05/06/2017, Linee guida del 02/08/2019).

Il Ministero del Lavoro, infine, con DM 10 agosto 2016 è intervenuto per disciplinare gli standard e le regole

per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che distaccano lavoratori in Italia. Si è, inoltre, provveduto

all'istituzione di uno specifico sito web (<http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx>) destinato a raccogliere tutte le informazioni utili al distacco internazionale di lavoratori.

Ciò premesso, le spese sostenute, nell'ambito delle attività di progetto, per l'utilizzo di lavoratori distaccati provenienti da imprese aventi sede in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione Europea possono essere rendicontate all'interno del POR, esibendo la seguente documentazione integrativa rispetto a quanto già previsto dall'Allegato T al bando per i lavoratori in distacco:

- evidenza dell'avvenuta comunicazione preventiva nei confronti del Ministero competente da parte dell'impresa distaccante ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 136/2016;
- evidenza della nomina del referente del prestatore di servizi straniero ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *b* del D. Lgs. n. 136/2016
- copia del modello A1 rilasciato dall'INPS con le modalità previste dal messaggio n. 218 del 20/01/2016.

Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie che regolano il distacco transnazionale comportano la non ammissibilità delle relative spese ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera *a* (conformità al diritto applicabile delle operazioni finanziate dal POR FESR), fatte salve le eventuali diverse sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Per i lavoratori provenienti da Paesi extra-UE si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle eventuali convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate con l'Italia da alcuni Paesi e consultabili sul sito dell'INPS.

Si segnala, per completezza, che entro il 30/07/2020 è prevista l'emanazione di uno specifico Decreto legislativo volto a recepire nel nostro ordinamento le nuove disposizioni comunitarie in materia stabilite dalla Direttiva direttiva UE 2018/957 che riduce il periodo massimo di distacco transnazionale da 24 a 12 mesi.

32) D: con riferimento alla rendicontazione delle prestazioni lavorative non retribuite (paragrafo 3.1.3.b delle linee guida di rendicontazione), è ammissibile la prestazione di un socio/amministratore, erogata sotto forma di "contributo in natura", nel caso in cui sussista comunque un compenso da amministratore previsto per la sola gestione dell'impresa (ivi incluse altre attività), MA NON specifico per il progetto?

Oppure per rendicontare prestazioni di contributo in natura NON DEVE sussistere nessun altro tipo di compenso, pur non essendo specifico sul progetto?

R: Si richiamano in via preliminare i principi generali di ammissibilità a contributo di cui al paragrafo 2.1 ed al paragrafo 3 ("Rimane ferma la valutazione di pertinenza delle spese rendicontate da parte del soggetto incaricato delle verifiche amministrative in base alla documentazione ed alle realizzazioni disponibili") dell'Allegato T al Bando.

Si ricorda, inoltre, che, nel caso specifico di micro e piccole imprese, sono ammesse le prestazioni rese dagli amministratori per la parte di effettivo impiego nel progetto, a condizione che siano riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto, che siano effettivamente svolte nell'arco del periodo oggetto di rendicontazione (come risultante esplicitamente dalla relazione tecnica di periodo) e che abbiano un importo non superiore al 10% del progetto.

Tali prestazioni devono essere rendicontate a costi analitici, e fermo restando il limite massimo complessivo di cui sopra, il relativo costo orario non può eccedere il costo orario standard previsto, per un profilo di lavoratore equivalente, dalle apposite tabelle dei costi orari contenute nell'Allegato T.

A tal fine, il costo orario si determina dividendo il costo annuale per il divisore convenzionale 1720 (eventualmente riparametrato nel caso di contratti di durata infrannuale).

A partire da tali principi generali si applicano poi le specifiche disposizioni di cui ai paragrafi 3.1.3.a e 3.1.3.b in tema di rendicontazione dei costi relativi agli amministratori, in relazione alle possibili configurazioni del rapporto tra amministratore ed impresa beneficiaria.

• amministratori con contratto di prestazione professionale

In questo caso, è necessario che il contratto faccia esplicito riferimento alle attività di progetto, identificando chiaramente il contenuto della prestazione professionale in relazione alle attività di progetto, e che indichi la durata del rapporto ed il compenso complessivo; il costo orario effettivamente ammissibile non potrà eccedere il costo orario standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dall'amministratore (dirigente, quadro, impiegato/operaio di cui al paragrafo 3.1.1 dell'Allegato T). Come previsto al paragrafo 3.4 del Bando, NON sono ammissibili costi per prestazioni di consulenza effettuate dagli amministratori risultanti da fatture o notule emesse dai medesimi soggetti. Pertanto, le prestazioni che siano qualificate come "consulenza" nei documenti giustificativi presentati in rendicontazione o in quelli che ne costituiscono base contrattuale non saranno riconosciute quali spese ammissibili.

Ai fini di ammissione al contributo, pertanto, le fatture ed i relativi contratti/incarichi a supporto dovranno fare riferimento ad attività di natura professionale coerenti e pertinenti rispetto alle attività di progetto. Se le attività sono dettagliatamente descritte ed articolate nel contratto, i giustificativi di spesa possono riportare sinteticamente riferimenti all'articolazione contenuta nel contratto, purché univoci e puntuali.

• prestazioni lavorative non retribuite

In questo caso l'apporto professionale avviene in assenza di un rapporto contrattuale specifico per le attività di progetto tra amministratore e impresa beneficiaria ed assume la forma di apporto professionale in natura erogato dall'amministratore nell'ambito del progetto attraverso una prestazione di lavoro non retribuita.

Il valore della prestazione, in aderenza all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro subordinato equivalente (costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto – dirigente, quadro, impiegato/operaio, si veda il paragrafo 3.1.1 – dal titolare, socio o amministratore).

La documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità a rendicontazione, nel caso di amministratore unico, è costituita da:

- timesheet sottoscritto dal prestatore d'opera;
- giustificazione del costo standard preso a riferimento in base al ruolo ed alle attività effettivamente svolte nel progetto.

Pur non essendoci una espressa preclusione nel bando alla combinazione tra le due modalità di rendicontazione sopra descritte, deve ritenersi ragionevole che le stesse siano, di norma, alternative, salvo adeguata giustificazione, da fornire in sede di rendicontazione, che chiarisca le motivazioni per cui, in presenza di uno specifico incarico professionale all'amministratore per le attività di progetto, una parte delle prestazioni professionali siano mantenute al di fuori dell'incarico ed erogate dallo stesso sotto forma di prestazioni lavorative non retribuite.

Tali motivazioni potranno essere esaminate e valutate compiutamente soltanto in sede di controllo della effettiva rendicontazione delle spese di progetto, sulla base di tutte le informazioni relative alle caratteristiche dello stesso, nonché del giudizio tecnico espresso dall'esperto incaricato della valutazione degli output di progetto.

In aggiunta a quanto sopra, inoltre, si deve considerare che, trattandosi di prestazioni rese da soggetti che svolgono come attività primaria quella di amministratore (unico nell'esempio proposto), l'effettivo impiego nel progetto dello stesso in termini di imputazione oraria deve mantenersi, cumulando nel complesso tutte le eventuali forme di apporto professionale, entro limiti di sostanziale ragionevolezza e compatibilità con l'espletamento dell'attività primaria di amministrazione della società.

Nel caso in cui effettivamente risulti plausibile l'apporto dell'amministratore unico al progetto modulando opportunamente le due modalità sopra descritte (prestazione professionale e prestazione lavorativa non retribuita), le spese di personale totali cui applicare il limite del 10% dei costi di progetto è costituito dalla somma dei due importi.

In aggiunta a tale limite, poi, deve essere rispettato il vincolo prescritto dall'art. 69, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in base al quale:

importo del contributo spettante a saldo ≤ somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa ammessi a consuntivo – Spese di personale per "prestazione erogate sotto forma di contributo in natura" ammesse a consuntivo

Ai fini della corretta lettura del vincolo di cui sopra, si consideri che lo stesso è riferito, in generale, alle "operazioni", secondo la definizione contenuta nell'art. 2, punto 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nel caso di un progetto in partenariato, pertanto, l'operazione è rappresentata dal gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione ed individuati dal medesimo CUP.

33) D: si pone il caso di un beneficiario che intende sostenere, nell'ambito del progetto di ricerca di cui è titolare, costi per utilizzo di strumentazioni in *cloud* per utilizzo da remoto, quali per esempio spazi disco, macchine virtuali, unità di *back up* e simili.

Le suddette strumentazioni saranno utilizzate unicamente nel contesto del progetto e limitatamente al periodo di ammissibilità delle spese.

I costi in questione sono rendicontabili come strumenti e attrezzature, pur non essendo registrati a libro cespiti, vista la natura dei beni?

R: I contratti di *cloud* per la messa a disposizione di strumenti e servizi informatici sono normalmente annoverati tra i contratti atipici misti, nei quali ricorrono profili del contratto di appalto di servizi, di licenza e di *outsourcing*, senza peraltro corrispondere del tutto a nessuno dei tre schemi.

Ciò premesso, ai fini di rendicontazione ed accesso ai contributi previsti dal Bando, si ritiene applicabile in via analogica lo schema di rendicontazione previsto per i contratti di noleggio o di *leasing*, nel senso che il costo effettivamente riconoscibile quale spesa ammissibile corrisponde esclusivamente alla componente contrattuale di messa a disposizione di strumentazioni informatiche ed eventuali relativi software, con esclusione di eventuali ulteriori componenti di costo relativi a servizi accessori non finanziabili dal Bando (se non nell'ambito della componente "spese generali" riconosciuta a forfait e senza obbligo di rendicontazione).

Tale quota è ammissibile fino a concorrenza della quota di ammortamento che sarebbe stata imputata a conto economico per il periodo di realizzazione del progetto se i beni la cui disponibilità è ottenuta tramite il contratto di *cloud* fossero stati acquistati direttamente dal beneficiario.

La specifica componente di costo relativa alla mera disponibilità dei beni ottenuta tramite contratto di *cloud* deve risultare esplicitamente, ai fini di ammissione a contributo, dal contratto e dalle fatture.

34) D: la società X ha in essere un contratto di prestazione di servizi stipulato con la società Y che gestisce un incubatore accreditato presso la Regione Toscana; all'interno delle singole fatture la società Y emette a carico della società X è possibile distinguere il “canone base di utilizzo degli spazi” rispetto ai costi relativi ai servizi accessori, ma in fattura non figura espressamente la dizione "*canone di locazione*", termine che può essere utilizzato solo nel caso in cui sia stato attivato un contratto di locazione, quale contratto tipico espressamente disciplinato dal C.C. artt. 1571 e seguenti, con la previsione di un oggetto ben definito e tuttavia riduttivo rispetto alla varietà di servizi che i soggetti gestori di strutture di incubazione erogano a favore delle aziende ospitate. Si chiede, pertanto, se la dicitura presente in fattura ("*canone base di utilizzo degli spazi*") sia riconducibile alla tipologia di spesa riportata nell'allegato T del Bando (paragrafo 3.3) o se, invece, il mancato utilizzo del termine "*locazione*" automaticamente determina l'inammissibilità della spesa di cui trattasi?

R: secondo quanto specificamente previsto dal Bando (Allegato T, paragrafo 3.3) i costi sostenuti da un'impresa beneficiaria per garantirsi la disponibilità di spazi per la realizzazione del progetto di ricerca all'interno di un incubatore sono ammissibili, purché gli stessi siano distintamente individuati, all'interno del contratto di incubazione, rispetto agli eventuali costi per servizi accessori. A tale riguardo, prendendo atto della peculiare natura del "contratto di incubazione", possono ritenersi ammissibili anche i costi relativi a "*canone base di utilizzo degli spazi*", purché la relativa documentazione di supporto risponda alle caratteristiche indicate al sopraccitato paragrafo 3.3 dell'Allegato T:

- deve trattarsi di spazi utilizzati in via esclusiva per le attività di progetto; per “utilizzo esclusivo” si intende anche l'utilizzo di una porzione di fabbricato, purché tale porzione sia utilizzata in via esclusiva per le attività del progetto e non promiscua e che l'imputazione al progetto sia determinata in ragione della percentuale di metri quadrati destinati in via esclusiva al progetto rispetto alla superficie complessivamente messa a disposizione con lo specifico contratto, nonché dei mesi o periodi interi di effettivo utilizzo per il progetto rispetto alla periodicità dei canoni previsti dal contratto;
- la disponibilità del fabbricato oggetto delle attività di progetto da parte del soggetto beneficiario deve risultare da idoneo titolo redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato;
- il beneficiario dovrà fornire una relazione sull'utilizzo degli spazi completa di fotografie e planimetria quotata e allegare un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato o locale a disposizione del soggetto beneficiario, importo totale del canone, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto; tale prospetto deve essere completato con l'indicazione dello specifico utilizzo fatto degli spazi rendicontati, distinguendo fra: uso laboratorio, uso ufficio, etc..;
- il "*canone base di utilizzo degli spazi*" deve riferirsi espressamente ai soli locali impiegati nell'attività di progetto (uffici, laboratori, anche se imputati pro-quota al progetto secondo il criterio sopra descritto) con esclusione degli spazi a destinazione diversa (sale riunioni, aule formazione, segreteria, ecc.) e caratterizzati tipicamente da utilizzo promiscuo.

L'effettivo riconoscimento del costo di locazione è, in ogni caso, subordinato al parere favorevole del valutatore tecnico incaricato, il quale, in sede di stesura del proprio report di valutazione finale dei risultati del progetto, dovrà esprimersi in merito alla coerenza e congruenza degli spazi in locazione i cui costi sono oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto.

35) D: a valere sul "Bando 1 - Progetti strategici di Ricerca & Sviluppo" partecipa ad un progetto di ricerca in qualità di partner una Grande Impresa nel cui Consiglio di Amministrazione sono presenti due dipendenti con il ruolo di institori e Legali Rappresentanti dell'impresa; l'impresa in questione, in considerazione del previsto coinvolgimento tecnico/operativo nel progetto dei suddetti dipendenti, vorrebbe inserire i relativi costi tra le spese di personale di R&S oggetto di rendicontazione.

Si chiede se questo sia possibile, o se le sopra citate figure dirigenziali non possano essere rendicontate visto il loro ruolo nel CDA aziendale.

R: secondo quanto specificamente previsto dal Bando (Allegato T, paragrafo 3.1.3) nel caso esclusivo di micro e piccole imprese, sono ammesse le prestazioni rese da titolari di impresa individuale, o da amministratori, o da soci, per la parte di effettivo impiego nel progetto, purché siano rispettate le condizioni indicate al paragrafo 3.4 del Bando.

Il medesimo Allegato T prevede, inoltre, che soltanto nel caso di un socio di minoranza titolare di un contratto di lavoro subordinato e che non ricopra cariche sociali questi può essere incluso tra le spese di personale dipendente.

Sono cariche sociali ai fini di cui trattasi:

- il consigliere di amministrazione;
- il presidente del consiglio di amministrazione;
- l'amministratore unico;
- l'amministratore delegato;

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, rileva quanto risultante formalmente dal Registro delle Imprese in termini di carica ricoperta, indipendentemente dalle deleghe effettivamente attribuite al singolo amministratore.

Ciò premesso, considerato che l'institore di cui all'art. 2203 c.c., in virtù della preposizione institoria, assume il ruolo di rappresentante generale dell'imprenditore ed è abilitato a compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, tale figura, per quanto formalmente legata all'imprenditore (di norma) da un contratto di lavoro subordinato, è sostanzialmente assimilabile al titolare dell'impresa medesima, di cui costituisce una sorta di *alter ego* assumendone i poteri gestori.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Bando di cui trattasi, pertanto, l'institore è equiparato al titolare dell'impresa, con la conseguenza che i relativi costi potranno essere ammessi a contributo esclusivamente nel caso di micro e piccola impresa ed alle condizioni previste dai paragrafi 3.1.3, 3.1.3.a e 3.1.3.b.

36) La presente per chiedere se un partner può utilizzare personale distaccato (come previsto dal paragrafo 3.1.1.a) di un'impresa ad essa collegata

R. In via preliminare si richiama, in tema di distacco di personale, l'art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, a mente del quale attraverso il distacco "*... il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa*".

La disposizione in esame individua due elementi tipici caratterizzanti il rapporto di distacco (l'interesse del datore di lavoro "distaccante" e la temporaneità del distacco), che consentono di distinguere tale fattispecie dall'interposizione fittizia di manodopera.

Sicuramente fondamentale ai fini del ricorrere della fattispecie in esame è la necessità che il datore di lavoro distaccante abbia un interesse specifico, rilevante, concreto e persistente all'esecuzione della prestazione lavorativa del proprio dipendente presso l'impresa distaccataria, interesse che, secondo le precisazioni fornite più volte dal Ministero del lavoro, può coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell'impresa distaccante, anche di carattere non economico.

La presenza di un interesse specifico consente di qualificare come distacco lecito - e non come intermediazione di manodopera vietata - tutte le situazioni nelle quali il distaccante dimostri di aver

affidato il lavoratore all'impresa terza sul presupposto che egli, mediante la sua opera, possa comunque determinare un vantaggio all'impresa da cui dipende. L'utilizzo del medesimo criterio impone di qualificare come somministrazione non autorizzata di manodopera, invece, le ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia destinato ad un'altra azienda soltanto per soddisfare un'esigenza specifica di quest'ultima.

A tale proposito occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un "contratto di rete" di imprese di cui alla L. n. 33/2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente. Ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta, quindi, sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (come confermato anche dal Ministero del lavoro con propria circolare n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

Ciò premesso, con specifico riferimento al distacco di personale nell'ambito di gruppi di imprese, il Ministero del lavoro (interpello n. 1/2016 del 20/01/2016) ha ritenuto plausibile che le imprese del gruppo condividano un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, il quale trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Aggiunge il Ministero che appare plausibile ritenere che, in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete.

Pertanto, laddove siano rispettati i principi previsti dalle disposizioni di legge sopra sinteticamente richiamate e le specifiche regole fissate dal Bando (in particolare al paragrafo 3.1.1.a dell'Allegato T), nulla osta all'utilizzo di personale distaccato nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dai Bandi RS 2020, anche nel caso in cui il distacco avvenga tra imprese che si trovino in un rapporto di controllo o collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 c.c.; con la differenza che, in presenza di un rapporto di controllo, l'interesse al distacco sussiste per il fatto stesso che avviene nell'ambito di un gruppo di imprese; laddove, invece, le imprese tra le quali avviene il distacco si trovino in un rapporto di collegamento, devono ritenersi applicabili i principi generali stabiliti dalla legislazione vigente sopra richiamati, per cui l'interesse specifico al distacco deve essere motivato.

37) Si presenta il caso di una impresa del partenariato (società A) con un amministratore delegato che è contestualmente socio al 30% della medesima. Tale socio è, inoltre, socio unico e amministratore unico di un'altra società (società B) operante nel campo dello sviluppo software, senza ulteriori dipendenti, la quale non partecipa al partenariato.

Nel bando RS 2020 si specifica (Art. 3.4) che "*Non sono ammessi a contributo: giustificativi di spesa per prestazione di consulenze e/o cessioni di beni e servizi o locazione/affitto emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi*".

Altresì il paragrafo 4 dell'Allegato T al Bando, chiarisce che non possono essere ammessi a contributo "i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi per le prestazioni di consulenza; se, invece, le prestazioni di consulenza sono erogate da società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a parre dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda."

Si chiede, allora, se l'ammissibilità parziale si verifica anche nel caso in cui l'impresa B (in cui è presente un socio di una beneficiaria non capofila - impresa A) faccia prestazioni alle altre imprese

del raggruppamento, con le quali non ha rapporti? Il par.4 dell'All.T infatti determina "*le prestazioni di consulenza sono erogate da società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria*"; ma se la prestazione è fornita a un'altra impresa beneficiaria dello stesso raggruppamento in cui non ci sono soci comuni si applica la stessa proporzione di ammissibilità?

R. In merito al quesito proposto, si richiama preliminarmente ed in via generale la disposizione di cui al paragrafo 3.4, quartultimo capoverso, lettera f del Bando, che stabilisce la non ammissibilità delle spese fatturate tra Partner del medesimo progetto.

Tale disposizione è volta a garantire che gli scambi posti in essere dalle imprese beneficiarie per la realizzazione del progetto finanziato ed oggetto di successiva rendicontazione a valere sul POR FESR avvengano alle normali condizioni di mercato e sulla base di transazioni commerciali concorrenziali, prive di ogni elemento, anche soltanto potenziale, di condizionamento tra impresa fornitrice di servizi ed impresa beneficiaria che devono essere operatori di mercato indipendenti l'uno dall'altro.

Quanto sopra si rifà al richiamo diffuso contenuto nel Reg. (UE) n. 651/2014 circa la necessità che gli scambi inerenti alla realizzazione di un'operazione finanziata avvengano «alle normali condizioni di mercato», una situazione che il legislatore comunitario ritiene verificata quando "*le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione*".

Ciò premesso, passando ad analizzare in dettaglio la specifica fattispecie evidenziata nel quesito, si rileva che il Bando non contiene un divieto espresso ed esplicito circa l'ammissibilità di consulenze erogate ad imprese del partenariato da parte di un'eventuale impresa non partecipante al progetto che abbia legami, di capitale o tramite persona fisica, con una delle imprese beneficiarie (purché questa non sia tra le destinatarie del servizio).

Si può, pertanto, ritenere, pur raccomandando l'attento rispetto dei principi generali sopra richiamati, che una simile fattispecie possa determinare costi ammissibili nell'ambito di un progetto finanziato.

A tale proposito, al fine di garantire che una simile configurazione non determini l'elusione delle disposizioni del Bando e generali sopra richiamate, si ritiene opportuno e preferibile che il ricorso a tali modalità attuative – da considerarsi eccezionali rispetto al ricorso ordinario al mercato per l'acquisizione di servizi per la ricerca – sia esplicitata già in sede di presentazione della domanda di finanziamento e sia supportata da adeguate e consistenti motivazioni.

In particolare, richiamando i criteri generali e specifici previsti nel Catalogo dei servizi – che rappresentano, a norma del bando e del relativo Allegato T, le disposizioni di riferimento per la valutazione e la verifica di ammissibilità dei servizi acquisiti –, si evidenzia che, nel giustificare la particolare modalità di acquisizione dei servizi di cui trattasi, si dovrà qualificare adeguatamente l'esperienza dell'esperto cui si ritiene di fare ricorso, avendo cura di dimostrare che, in virtù dell'eccezione rispetto al ricorso ordinario al mercato, si garantisce al progetto un particolare valore aggiunto che diversamente non potrebbe avere.

Ricordando, poi, il dettaglio delle disposizioni del Catalogo in riferimento alla categoria di servizi qualificati B.1 - "*Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo*", assumeranno rilevanza i seguenti elementi:

- l'esperienza documentata maturata dal soggetto considerato nella tematica oggetto dell'intervento (esperienza minima triennale);
- la dotazione di apparecchiature e software funzionali ai servizi da erogare;
- le tariffe giornaliere applicate rispetto ai massimali previsti dal Catalogo in relazione all'esperienza qualificata documentata;
- le giornate di consulenza previste per le attività di progetto.

Su tali basi, l'esperto valutatore, che interviene già nella fase di ammissione a contributo per la valutazione del merito scientifico dei progetti, potrà esprimere un giudizio circa la particolare fattispecie di cui trattasi.

Quanto alla fase di rendicontazione dei suddetti costi, premesso che una valutazione compiuta di ammissibilità dei costi in esame potrà essere effettuata soltanto nell'ambito della verifica effettiva della specifica rendicontazione ed alla luce del giudizio in itinere espresso dall'esperto valutatore, si precisa che saranno prese in considerazione, oltre alla verifica a posteriori del rispetto dei criteri previsti dal Catalogo e sopra richiamati, le giornate totali complessivamente imputate al progetto, direttamente o indirettamente (attraverso le fatture di consulenza), per il socio-amministratore preso ad esempio, al fine di verificarne la ragionevolezza in relazione all'attività prevalente di amministrazione delle due (o più) società in cui lo stesso svolge il ruolo di amministratore (unico). In sede di rendicontazione, la documentazione di spesa e di pagamento dovrà essere integrata con idonei documenti finalizzati alla valutazione della consulenza in esame, come previsto dal Catalogo:

- relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione effettivo in relazione alle previsioni di domanda e di contratto sottoscritto con l'impresa beneficiaria dal fornitore di servizi;
- output pertinenti in relazione alla natura del servizio erogato (report, esiti di prove e test, elaborati, software o applicazioni realizzate, ecc.).

38) Si chiede se i canoni di leasing immobiliare siano ammissibili al Bando RS 2020. Il Bando ammette, infatti, espressamente i canoni di leasing per beni strumentali, mentre, quando si tratta di immobili, si individuano esclusivamente come costi ammissibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione (senza nulla precisare per il leasing).

R. In via preliminare si ricorda che il Bando RS 2020 è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., il cui articolo 25, riferito ai progetti di ricerca e sviluppo, dispone che i "*costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.*".

A tale riguardo occorre ricordare che, in tema di principi contabili relativi ai contratti di leasing, il nuovo principio internazionale sul leasing (Ifrs 16), entrato in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 01/01/2019, ha recentemente definito il quadro regolamentare internazionale sul leasing, che rappresentava la necessaria base di riferimento per la riorganizzazione anche del quadro normativo nazionale.

Nelle more degli esiti della conseguente ricognizione, recentemente avviata a livello nazionale da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, al fine di giungere ad una nuova definizione dei principi contabili nazionali e della relativa disciplina civilistica, **la contabilizzazione dei contratti di leasing è soggetta ad un diverso approccio a seconda della categoria di imprese cui si faccia riferimento.**

Nel caso delle imprese che adottano i **principi contabili nazionali**, anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 – che ha rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell'articolo 2423-bis cod. civ. ("*la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*") –, non è stato apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing: il codice civile e gli Oic impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione del *leasing* secondo il cosiddetto **metodo patrimoniale**, in base al quale l'utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all'atto dell'eventuale riscatto, mentre in

vigenza del contratto iscrive a conto economico esclusivamente i canoni maturati alla voce B 8) “Costi per godimento beni di terzi”; i beni oggetto del contratto restano, pertanto, iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio del locatore.

Ciò nonostante che la disposizione contenuta all’articolo 2727, comma 1, n. 22, cod. civ. (“*La nota integrativa*” – *quale parte integrante del bilancio* – “*deve indicare ... le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio*”) sia chiaramente ispirata al rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma; tale informativa, d'altra parte, non è richiesta in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di micro-imprese.

Diversamente da quanto sopra richiamato, le imprese soggette all'applicazione dei **principi contabili internazionali** (o quelle che redigono il bilancio consolidato secondo la raccomandazione dell'Oic 17) sono tenute a contabilizzare i contratti di *leasing* utilizzando il cosiddetto **metodo finanziario**, secondo il quale un contratto di locazione finanziaria, caratterizzato dal trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati, deve essere contabilizzato dal locatario rilevando i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendo nell’attivo dello stato patrimoniale il relativo valore a titolo di diritto di utilizzo del bene; contestualmente si deve provvedere alla registrazione di una contropartita di debito pari al valore attuale dei canoni futuri da pagare. Nel conto economico si dovrà poi provvedere periodicamente all'iscrizione della quota di ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo per tutta la durata della vita utile del bene, mentre il valore dei canoni pagati nel corso di ogni esercizio va a ridurre il debito residuo; contestualmente si provvederà alla rilevazione separata in conto economico degli interessi passivi connessi al contratto di *leasing*.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, pertanto, e considerando quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'Allegato T al Bando, si ritiene che, nel caso di immobile destinato alla realizzazione di un progetto di ricerca, il quale sia nelle disponibilità dell'impresa beneficiaria in forza di un contratto di *leasing* immobiliare, possa essere ritenuto ammissibile a finanziamento tra i costi di progetto quale “spesa per fabbricati” l'importo relativo alla quota di ammortamento rilevata periodicamente a bilancio sulla base dei principi contabili previsti dal principio Ifrs 16; la quota di ammortamento periodico effettivamente ammissibile dovrà essere poi determinata in funzione dell'effettivo utilizzo dell'immobile nell'ambito del progetto, seguendo le indicazioni contenute al sopraccitato paragrafo 3.3.

Nel caso in cui l'impresa interessata non sia tenuta all'applicazione dei principi contabili internazionali, in considerazione del fatto che il contratto di *leasing* immobiliare è tipicamente finalizzato all'acquisto dell'immobile (e che, quindi, i relativi canoni periodici costituiscono una anticipazione del prezzo finale di acquisto) e che il Reg. (UE) n. 651/2014 non prevede l'acquisto di immobili tra le spese ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo, potrà essere imputata al progetto, per ogni esercizio contabile, esclusivamente un importo di canoni di *leasing* fino a concorrenza della quota di ammortamento che sarebbe stata imputata al conto economico e per il periodo di realizzazione del progetto se l'immobile di cui trattasi fosse stato iscritto tra le attività patrimoniali dell'impresa beneficiaria; ciò sempre nel rispetto delle regole di cui al già citato

paragrafo 3.3 dell'Allegato T al Bando qualora l'immobile sia soltanto parzialmente destinato al progetto.

Ai fini di rendicontazione, in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'Allegato T, dovrà essere, inoltre, trasmesso il contratto di *leasing* con evidenza del valore dell'immobile oggetto di acquisizione e delle specifiche condizioni contrattuali (interessi ed eventuali spese accessorie con chiara evidenza delle singole componenti che determinano il canone periodico), le fatture periodiche relative ai canoni e le relative quietanze di pagamento.

39) Alcune imprese del partenariato hanno necessità di inserire nel budget tra le consulenze la consulenza del Revisore legale dei Conti che attesterà il SAL ed il SALDO.

Quale documentazione è necessario produrre per tale tipologia di consulenza, non trattandosi di una consulenza di natura "tecnico-scientifica"?

Il portale, nella sezione del Budget, impone rigidamente la compilazione di campi che richiamano il Bando Servizi Qualificati; è, pertanto, necessario riscontrare la consulenza del Revisore legale dei conti in uno dei servizi del Catalogo, allegando il CV Del Revisore e una bozza di contratto con indicazione delle giornate che si prevede di dedicare all'attività di asseverazione/giuramento dei costi in corrispondenza della tariffa giornaliera proposta dal bando?

In caso non si debba allegare preventivo/CV, come si può compilare il portale per la consulenza a servizio della attestazione giurata delle rendicontazioni?

R. In via preliminare si ricorda (cfr. FAQ n. 30 in questa sezione) che, nel caso specifico del costo relativo al revisore dei conti (sia che la sua prestazione sia riferita alla presentazione della domanda che alla rendicontazione), la valutazione di congruità terrà in debita considerazione quale ragionevole ed attendibile parametro di confronto l'importo di euro 8.000,00 individuato come limite adeguato per gli analoghi bandi dell'annualità 2017, pur non costituendo questo un riferimento tassativo ed assoluto per il Bando.

Ciò premesso, al fine di superare le inevitabili rigidità informatiche del modello di domanda, l'importo effettivamente individuato come pertinente ed adeguato per il supporto tecnico alla specifica rendicontazione dovrà essere convertito in giornate di consulenza convenzionali, applicando la tariffa del Catalogo più appropriata rispetto allo specifico revisore dei conti individuato come possibile incaricato del servizio. Tale tariffa non sarà da considerarsi vincolante in sede di rendicontazione, quando gli accertamenti verteranno sulla dimostrazione dell'iscrizione effettiva dell'incaricato all'Albo dei revisori e sul riscontro amministrativo della relativa documentazione contabile e di pagamento presentata.

40) Le quote di ammortamento di un attrezzatura acquistata con i fondi del precedente bando, possono essere rendicontate?

R. In via preliminare si ricorda che, in base al Bando RS 2017 (allegato D), era possibile rendicontare l'intero costo di macchinari, strumenti ed attrezzature acquistati in funzione del progetto se il relativo ciclo di vita corrispondeva (o era inferiore) alla durata del progetto stesso o nei casi in cui il costo di tali beni era inferiore ad euro 516,46.

Un bene acquistato con i fondi del Bando RS 2017, pertanto, ha già esaurito la propria vita utile nell'ambito del progetto all'interno del quale è stato finanziato. Sotto altro punto di vista, si può anche aggiungere che le spese che tale bene ha generato hanno già ricevuto l'intensità massima di aiuto consentita dalle disposizioni di riferimento; consentire la rendicontazione della quota di ammortamento nell'ambito del bando RS 2020 determinerebbe la concessione di un aiuto superiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

41) A pagina 11 dell'allegato T, si stabilisce che, per i soggetti "EPR", il profilo BASSO corrisponde al ruolo di Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello. Nel caso del CNR esistono i seguenti profili professionali:

1. Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II livello - corrispondente per il bando al profilo ALTO (55,00 euro/ora);
2. Ricercatore e Tecnologo di III livello - corrispondente per il bando al profilo MEDIO (33,00 euro/ora);
3. Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo - corrispondente per il bando al profilo BASSO (29,00 euro/ora).

Non si trova, invece, corrispondenza di ruoli contrattuali effettivi con il profilo Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello indicati nel bando; infatti, per i Ricercatori/Tecnologi, ogni livello (I, II e III) è semmai suddiviso in fasce di anzianità (dalla fascia I alla fascia VII).

In sostanza quindi non esiste, nell'articolazione contrattuale vigente, la figura di Ricercatore/Tecnologo di livello dal IV al VII indicato dal Bando. I livelli dall' VIII al IV sono previsti contrattualmente per gli Operatori Tecnici.

Possiamo quindi considerare questo profilo professionale come livello BASSO in sostituzione dei "Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello" citati nel bando?

R. L'articolazione convenzionale dei livelli di inquadramento ai fini dell'applicazione dei costi standard deriva dallo specifico provvedimento assunto dal MIUR con DM 24 gennaio 2018 (GU n. 106 del 09/05/2018), che rappresenta la sintesi di un'analisi statistica compiuta su una molteplicità di enti e CCNL, tra cui il CNR.

Sulla base della specifica ed effettiva articolazione degli inquadramenti prevista dal CCNL applicato al CNR, si conferma che l'eventuale personale inquadrato ad un livello compreso tra l'VIII ed il IV (Operatori Tecnici), nella misura in cui sia impiegato per il progetto, deve essere valorizzato all'aliquota oraria individuata dal Bando come "bassa" ("Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello").

Ricercatori e tecnologi impiegati nel progetto di ricerca, invece, saranno ricondotti all'aliquota "alta" (I e II livello) o "media" (III livello).

42) Per lo svolgimento di parte delle attività progettuali un'impresa beneficiaria ha intenzione di prendere in affitto un capannone, adiacente alla sede legale e alle sue altre unità produttive; in tale nuova unità locale impiegherà personale di nuova assunzione e altri dipendenti già assunti presso le sue altre unità locali adiacenti. Tali dipendenti parteciperanno tutti attivamente alla realizzazione del progetto: le loro spese sono ammissibili a rendicontazione lavorando in unità produttive contigue?

R. secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, punto 2 del Bando, l'investimento per il quale si chiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o all'unità locale destinataria dell'intervento, come verificabile in sede di controllo della documentazione di spesa dall'esame della documentazione di spesa (ad. esempio cedolini paga, con riferimento all'esempio proposto) e dell'eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione di spesa.

Per tutti i quesiti relativi alle spese ammissibili e, in particolare, per chiarimenti riferiti a quanto non dettagliato nel Bando, è necessario rivolgere la mail ai seguenti indirizzo di posta elettronica relativi al Settore Rendicontazione:

- rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it

- fcherchi@sviluppo.toscana.it

Si consiglia, in ogni caso, di verificare i contenuti dell'allegato T "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione"

**Per informazioni in merito alla compilazione della domanda sulla piattaforma è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute all'interno dell'Allegato S al Bando “*Modalità di presentazione delle domande*”. Si precisa che, per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico, è necessario rivolgere i quesiti all'indirizzo di posta elettronica relativo al Settore Informatico:
supportobandirs2020@sviluppo.toscana.it**